



CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Art.1, da comma 816 a comma 847, Legge 160/2019)

Approvato con delibera di C.M. n° _____ del _____

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Art. 1	
Oggetto del Regolamento	4
Art. 2	
Soggetti attivi e passivi	5
Art. 3	
Durata delle occupazioni	5
Art. 4	
Procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione	7
Art. 5	
Istruttoria e rilascio del provvedimento amministrativo	8
Art. 6	
Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione.....	9
Art. 7	
Modifica e rinuncia.....	10
Art. 8	
Decadenza della concessione	10
Art. 9	
Revoca della concessione	10
Art. 10	
Rinnovi e proroghe	11
Art. 11	
Subentro e voltura nelle concessioni e autorizzazioni	11
Art. 12	
Rimozione di urgenza	12
Art. 13	
Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione.....	12
Art. 14	
Tipologie di richieste - occupazioni di spazi ed aree pubbliche	13
Art. 15	
Accessi carrabili e diramazioni stradali.....	13
Art. 16	
Attraversamento della sede stradale	14
Art. 17	
Distributori di carburanti.....	15
Art. 18	
Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari	16
Art. 19	
Operazioni di scavo ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.....	18
Art. 20	
Trasporti eccezionali.....	19
Art. 21	
Canone Unico	20
Art. 22	
Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere	22
Art. 23	
Modalità e termini per il versamento	23
Art. 24	
Accertamento e riscossione coattiva	23
Art. 25	
Contenzioso	24
	2
Regolamento approvato con delibera di C.M. n°	del

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. È istituito ai sensi dei commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n.160 nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria il "Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", denominato "Canone".
2. Il **Canone**, sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione, di spazi ed aree pubbliche, e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza delle provincie/città metropolitane ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti (nazionali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi).
3. Sono **soggette al pagamento del canone annuale** le occupazioni di qualsiasi natura di:
 - a) strade e loro pertinenze, nonché di tratti di strada privata, chiusi sul fondo, che accedono a strada provinciale;
 - b) spazi ed aree appartenenti al Demanio o al Patrimonio Indisponibile della Provincia;
 - c) tratti di strada facenti parte di reliquati stradali: sono considerati reliquati stradali tutte le superfici che, a seguito di realizzazione di progetti viari, sono rimasti esclusi dal sedime stradale oggetto di transito veicolare e di conseguenza, disponibili ad eventuale occupazione da parte di un privato;
 - d) spazi ed aree private, sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio.
 - e) le occupazioni di aree e spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
 - f) Il canone si applica anche alle occupazioni preesistenti al passaggio delle aree al Demanio o al Patrimonio Indisponibile della Provincia, a far data dal passaggio stesso.
 - g) Le occupazioni realizzate su tratti di strade provinciali che attraversano centri abitati di Comuni con **popolazione fino a 10.000 abitanti**, e ciò quand'anche l'occupazione fosse per l'installazione di un impianto/mezzo pubblicitario. In detti tratti di strada, ai sensi degli artt. 23, comma 4 e 26, comma 3 del Codice della Strada, il canone è dovuto alla Città Metropolitana mentre l'autorizzazione o concessione è rilasciata dal Comune, previo **nulla osta** della Città Metropolitana, ossia previa adozione da parte della stessa di un provvedimento con il quale dichiara che non vi sono ragioni ostative tecniche o amministrative anche con riferimento al versamento del Canone per l'adozione del provvedimento finale da parte del Comune. Il **Nulla Osta** avrà validità pari ad 1 anno, decorrente dalla data di rilascio. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata ottenuta l'autorizzazione di competenza comunale o di altri enti, il Nulla Osta perderà efficacia a tutti gli effetti. In tale ultimo caso potrà essere acquisito nuovo Nulla Osta presentando istanza di rinnovo compatibile con eventuali nuove disposizioni legislative o regolamentari emanate nel frattempo.
 - h) I casi di esclusione e di esenzione previsti dal comma 833 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 sono indicati al successivo art. 21.

Art. 2

Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto alla Città Metropolitana, quale Ente proprietario e concedente, dal titolare della Concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 3

Durata delle occupazioni

1. Salvo diverse disposizioni di legge, le seguenti concessioni d'occupazione sono considerate **permanenti** ed hanno la durata massima di:
 - a) 29 anni per gli impianti a rete con condotte e cavi in sotterraneo o con strutture sopraelevate;
 - b) 15 anni per gli accessi e passi carrabili permanenti;
 - c) 10 anni per gli accessi ed occupazioni varie per impianti di distribuzione carburanti;
 - d) 3 anni per le autorizzazioni relative alle installazioni di mezzi pubblicitari.
2. La durata delle concessioni relative all'occupazione del suolo, soprassuolo e sottosuolo per l'impianto dei servizi pubblici (idrico, elettrico, telecomunicazione, distribuzione gas, smaltimento, ecc.) è determinata in base alla durata fissata per i servizi stessi dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano. In assenza vale quanto disposto per le concessioni permanenti al precedente comma 1.
3. La durata dell'occupazione del suolo pubblico per **accessi provvisori** quali l'apertura di cantieri temporanei o simili è stabilita in anni 1 (uno), rinnovabile alla scadenza.
4. Sono **temporanee** le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche, in tal caso possono essere rilasciate per più annualità e, in ogni caso, quelle per le attività edili.
5. Sono **occasional** le occupazioni:
 - a) sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e di ricorrenze civili e religiose;
 - b) di durata non superiore a 6 ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
 - c) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;
 - d) le occupazioni per non più di mq. 10 effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore alle 24 ore;
6. E' consentita **l'occupazione di aree o spazi pubblici in via d'urgenza** prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione diretta alla Città Metropolitana, specificando il periodo della durata e la località ove si va ad occupare la proprietà stradale, fermo restando l'obbligo da parte del richiedente di esibire la documentazione richiesta dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione.
7. Per quanto riguarda i Comuni della Città Metropolitana e le Società di servizi, in casi di motivata urgenza e per necessità tecniche, esclusivamente per riparazione di rete idrica e fognante, linee

elettriche, telefoniche e gas metano gli stessi possono chiedere la concessione nelle more del perfezionamento della domanda. L'ufficio Concessioni provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare, previo pagamento del Canone dovuto, il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva.

8. Sono considerate **ABUSIVE le occupazioni:**

- a) realizzate senza la concessione e/o autorizzazione o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso, limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) che si protraggono oltre in termine stabilito dalla concessione e/o autorizzazione o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o dichiarata la revoca o la decadenza della concessione e/o autorizzazione;
- e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
- f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

9. Le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

10. All'occupante dell'opera abusiva, si applicano sia le indennità sia le **sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:**

- a) l'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% limitatamente agli ultimi 5 anni, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
- c) Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sez. I e II della L. n. 689/1981. Rimane salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.

11. Le occupazioni o le opere abusive possono essere regolarizzate, ove è possibile, previo accertamento da parte dell'organo tecnico se l'occupazione e le opere realizzate non siano in contrasto con la sicurezza della circolazione stradale, della pubblica incolumità, dell'integrità della sede stradale, delle norme contenute nel vigente codice della strada, dagli strumenti urbanistici ed ambientali e non viola altre norme in materia e se il concessionario si impegna ad effettuare le eventuali modifiche richieste, mediante la presentazione della relativa istanza secondo le modalità previste dal presente Regolamento entro il termine perentorio di 60 (SESSANTA) giorni decorrenti dalla data di redazione del relativo verbale di accertamento.

12. Trascorso infruttuosamente il suddetto termine e non avendo l'occupante provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, sarà notificata apposita ordinanza e saranno attivate le azioni legali per il recupero del canone dovuto, nonché azione penale per il risarcimento del danno arrecato alla strada, alle sue pertinenze, a persone o a cose.
13. La richiesta di regolarizzazione dell'occupazione e/o della diffusione abusiva, attraverso la presentazione di rituale domanda di concessione e/o autorizzazione non è ammessa se non si è previamente regolarizzato il versamento di tutte le somme dovute, ivi comprese le sanzioni, anche quelle del Codice della Strada, conseguenziale all'abuso.
14. Nel caso di opera abusiva **NON SANABILE** e quindi, recante danno al demanio, accertata previa constatazione della relativa violazione, la Città Metropolitana, indipendentemente dall'eventuale azione penale, può provvedere direttamente a rimuovere le opere abusive ed a sequestrare i relativi materiali, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese, previa intimazione ad adempiere all'abusivo non eseguita nei termini concessi, fatte salve le ulteriori responsabilità civili e penali a carico dello stesso.

Art. 4

Procedure per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni di occupazione

1. Il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e dei nulla osta di competenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, così come la proroga, il rinnovo, il diniego, la revoca e l'annullamento delle stesse, spettano al Settore Patrimonio – Servizio Concessioni Stradali, e devono essere richieste via pec all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it sulla base della modulistica predisposta dall'Ente, in bollo e sottoscritta dal richiedente. Nel caso di autorizzazioni per trasporti eccezionali, di cui all'art.20, la domanda dovrà essere diretta al Settore 11 "Viabilità". Il Responsabile del Procedimento cura l'istruttoria e richiede l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa.
2. Alla domanda in bollo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) dati anagrafici e codice fiscale del richiedente o per gli Enti, le società, consorzi, i comitati e simili la ragione sociale nonché il rappresentante legale, e copia dell'atto costitutivo della Società, numero telefonico e pec, fotocopia del documento di riconoscimento, del codice fiscale o partiva iva;
 - b) l'esatta identificazione della località interessata (con specifica, ove possibile, dei dati catastali e della progressiva chilometrica);
 - c) la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare alle condizioni contenute nel presente Regolamento ed a quelle altre che la Città Metropolitana intenda prescrivere, in relazione alla domanda prodotta, a tutela del pubblico transito, del pubblico interesse e della proprietà provinciale, nonché, di corrispondere il canone annuale che verrà richiesto per l'occupazione e la costituzione dell'eventuale deposito cauzionale;
 - d) la misura (espressa in metri quadrati o in metri lineari, a seconda del tipo di opere da realizzare) e la durata dell'occupazione oggetto della concessione, l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, intendendosi i motivi e gli scopi a fondamento della richiesta e la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- e) elaborati grafici in tre copie, firmate da un tecnico abilitato; le PP.AA. possono produrre documentazione tecnica a mezzo dei propri Uffici redatta da tecnici dello stesso Ente e relazione tecnico – descrittiva dell’opera da eseguire;
 - f) certificato di destinazione urbanistica limitatamente ad interventi ricadenti nelle aree di rispetto;
 - g) ricevuta di versamento dei diritti d’istruttoria e di spese per il sopralluogo;
 - h) deposito cauzionale per interventi ricadenti sulle strade provinciali ed all’esterno della perimetrazione del centro abitato, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e dei ripristini, tramite polizza fideiussoria bancaria o assicurativa.
3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione (planimetria in scala dell’occupazione, descrizione degli arredi, foto del contesto).
 4. **I versamenti per le spese d’istruttoria /deposito cauzionale/pagamento canone / potranno essere effettuati attraverso pagamento elettronico “PagoPa” della Pubblica Amministrazione, all’indirizzo: “Pagamenti on-line della Città Metropolitana di Reggio Calabria” rinvenibile sul portale istituzionale → Area tematica “Concessioni Stradali” → categoria di richiesta.**
 5. Qualora la domanda fosse presentata da Enti, Fondazioni, Consorzi, Comitati e simili, da essa dovrà risultare la denominazione, lo scopo, codice fiscale o partita IVA, nonché le persone che hanno la rappresentanza legale o la direzione.
 6. Il richiedente può richiedere con unica istanza il rilascio di più concessioni ricadenti nello stesso luogo, (es. rete idrico - fognante, gas metano, accesso e recinzione) allegando la documentazione richiesta dal presente articolo per ogni lavoro.
 7. Ciascuna istanza dovrà riguardare una sola strada.

ART. 5 Istruttoria e rilascio del provvedimento amministrativo

1. Le istanze verranno istruite dai rispettivi responsabili degli uffici e/o dei procedimenti e il provvedimento finale sarà adottato entro 60 giorni dal ricevimento della domanda se entro detti termini la domanda sarà perfezionata.
2. In caso di documentazione incompleta, i termini vengono interrotti con la richiesta di documentazione integrativa e riprenderanno a decorrere successivamente al perfezionamento dell’istruttoria da parte del richiedente.
3. L’istanza s’intende rinunciata se, trascorso un periodo di 90 giorni, non siano pervenute le integrazioni richieste. È ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
4. Qualora l’istanza non potesse essere accolta, per causa di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e/o per motivi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostacolano l’accoglimento della domanda, ai sensi dell’art. 10 bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i.
5. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del Responsabile del Procedimento o autorità competente, interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine imposta dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento.
6. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale che si configurerà come atto formale di diniego contenente le motivazioni, nonché i termini e l’organo competente a cui inoltrare l’eventuale ricorso.

7. Il rigetto dell'istanza dà diritto solo alla restituzione dei depositi cauzionali eventualmente versati.
8. Conclusa l'istruttoria tecnico-amministrativa, ricevuto il versamento del deposito cauzionale e di tutte le condizioni richieste, la domanda si intende perfezionata e viene rilasciato il provvedimento amministrativo.
9. Nel provvedimento sono fissate le condizioni, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata e il periodo di tempo accordato per l'esecuzione delle opere previste.
10. I lavori di cui alle predette Autorizzazioni/Concessioni dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio dei provvedimenti sopra richiamati alle seguenti condizioni:
 - a) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere compromessa la sicurezza del transito;
 - b) il provvedimento è accordato senza pregiudizio e fatti salvi eventuali diritti di terzi con l'obbligo del richiedente di riparare tutti i danni derivanti dagli interventi autorizzati;
 - c) dovranno essere ottenute le eventuali ed ulteriori autorizzazioni, nulla osta, benessere di competenza di altri enti o soggetti privati.
11. Restano a carico del richiedente la manutenzione degli interventi eseguiti nel corpo stradale e sue pertinenze: la mancata o imperfetta manutenzione delle opere può comportare, a giudizio insindacabile della Città Metropolitana, e previa diffida, la revoca della Concessione o Autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati;
12. Il provvedimento dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, per essere esibito, a richiesta, a tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

Art. 6

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, definito anche "disciplinare di concessione" che costituisce il titolo in base al quale il richiedente può lecitamente dare avvio all'occupazione, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento della sua acquisizione se successiva, deve contenere:
 - a) il numero della concessione o autorizzazione;
 - b) l'oggetto della concessione o autorizzazione;
 - c) l'ubicazione, la denominazione della strada interessata e progressiva chilometrica;
 - d) i dati dell'intestatario;
 - e) la superficie dell'area da occupare;
 - f) le eventuali prescrizioni di natura tecnica;
 - g) la durata;
 - h) l'indicazione della tariffa applicata per la determinazione del Canone annuo per le permanenti e giornaliero per le temporanee e le regole per il suo versamento a seconda della tipologia di occupazione, fermo restando la previa acquisizione del pagamento del Canone dovuto, nella sua integrità, per la prima rata.
2. Nei tratti interni ai centri abitati di comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, il nulla osta è rilasciato dalla Città Metropolitana in qualità di Ente proprietario della strada ai sensi dell'art 26 del D.L.vo n. 285/92 e successivamente il Comune competente per territorio provvederà al rilascio della Concessione.
3. Il rilascio della concessione per l'utilizzo di spazi ed aree pubbliche, o di tratti di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, non esonera il titolare della concessione/autorizzazione dall'obbligo di munirsi di tutte le altre autorizzazioni e licenze (titoli edilizi, licenze comunali, di commercio, nulla osta VV.F., ecc.) prescritte dall'ordinamento per l'esercizio dell'attività o per l'uso delle cose concesse.

4. Le concessioni provinciali si intendono rilasciate sempre con la salvaguardia e senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali è responsabile unicamente il titolare della concessione.

Art. 7

Modifica e rinuncia

1. Qualsiasi modifica all'Autorizzazione o Concessione, sia in corso d'opera che successiva, deve essere richiesta per iscritto e motivata, allegando il versamento per le spese di istruttoria e di sopralluogo e gli elaborati grafici necessari.
2. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere comunicata dal titolare della Concessione o Autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta e dà diritto solo alla restituzione di eventuali depositi cauzionali. La concessione rilasciata deve essere restituita.
3. Sia nel caso di modifica che di revoca, il concessionario dovrà ripristinare, a proprie cure e spese, la strada e le sue pertinenze, nei modi e termini indicati dall'Ente Città Metropolitana.

Art. 8

Decadenza della concessione

1. Chi, dopo aver perfezionata la concessione, non inizi entro il termine fissato l'esecuzione delle opere richieste, decade dalla concessione stessa e le somme già versate restano incamerate.
2. Ugualmente decade dall'ottenuta concessione chi, pur avendoli iniziati, non ultimava i lavori nel termine fissato ed eventualmente prorogato, e sarà tenuto a ripristinare, a sua cura e spese, l'originario stato dei luoghi.

Art. 9

Revoca della concessione

1. Le licenze, concessioni ed autorizzazioni, fermo quanto prescritto dall'art. 27 comma 5 del D.Lgs. 285/92, possono essere revocate in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, opportunamente vagliati dagli Uffici tecnici dell'Ente e debitamente enunciati nel provvedimento assunto.
2. Le concessioni possono essere revocate anche per:
 - a) mancato pagamento del relativo canone per oltre due anni consecutivi;
 - b) inadempimento o violazione delle condizioni e prescrizioni contenuti nella concessione e nel parere tecnico allegato;
 - c) danni alla proprietà provinciale e alle sue pertinenze;
 - d) mancato inizio dei lavori entro i termini stabiliti dalla concessione;
 - e) violazione delle norme e delle modalità di subingresso;
 - f) uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale era stata richiesta e rilasciata la concessione;
 - g) eventuale sentenza dichiarativa di fallimento e di liquidazione coatta del concessionario;
 - h) morte del concessionario salvo il caso del subingresso degli aventi diritto;
3. Nel provvedimento di revoca, da notificarsi all'interessato con PEC ovvero con lettera raccomandata A/R, è indicato il termine per il ripristino dello stato dei luoghi; in difetto si procederà d'Ufficio, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 285/92 (esecuzione in danno).

4. In ogni caso, la revoca della Concessione concernente l'utilizzazione del suolo pubblico per colpa del concessionario dà diritto alla Città Metropolitana all'incameramento dell'eventuale canone pagato in anticipo a titolo di penale.
5. Nel caso in cui la revoca della concessione venga disposta per motivi di pubblica utilità, il concessionario ha diritto alla restituzione del canone versato in anticipo nell'anno in corso senza interessi.

Art. 10

Rinnovi e proroghe

1. Il titolare che intenda rinnovare la concessione, l'autorizzazione o la licenza dovrà presentare, almeno 90 (NOVANTA) giorni prima della scadenza, la domanda di rinnovo su carta resa legale allegando:
 - a) fotocopia dell'autorizzazione, concessione o licenza;
 - b) dichiarazione con la quale si attesta che le opere nell'arco degli anni sono rimaste invariate; versamenti per le spese d'istruttoria /deposito cauzionale/pagamento canone/che dovranno essere effettuati attraverso pagamento elettronico "PagoPa" della Pubblica Amministrazione, all'indirizzo: "Pagamenti on-line della Città Metropolitana di Reggio Calabria" rinvenibile sul portale istituzionale → Area tematica "Concessioni Stradali" → categoria di richiesta.
 - c) Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rinnovate salvo i casi in cui siano mutate le condizioni rispetto alla data del rilascio. Per le occupazioni temporanee è ammessa la richiesta di proroga dell'occupante debitamente motivata.
2. Qualora si renda necessario prolungare l'occupazione temporanea oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione e quindi per l'occupazione temporanea ha l'obbligo di presentare domanda di proroga con congruo anticipo rispetto alla data di scadenza nei modi previsti dal presente Regolamento, esplicitandone i motivi della proroga.
3. Non possono essere rinnovati i titoli autorizzatori se non sono state versate interamente le somme dovute, ivi comprese le eventuali somme a qualsiasi titolo dovute, per l'occupazione precedente.

Art. 11

Subentro e voltura nelle concessioni e autorizzazioni

1. L'autorizzazione e la concessione di occupazione di suolo pubblico hanno carattere personale, sono valide solo per il soggetto autorizzato/concessionario a cui sono state rilasciate e non possono essere cedute o trasferite.
2. Nel caso di variazione del concessionario in fase di esecuzione dei lavori autorizzati, si può concedere il subentro e la voltura dell'Autorizzazione, Concessione o Nulla Osta, previa domanda presentata dal nuovo intestatario, corredata dalla documentazione amministrativa e civilistica a comprova del trasferimento del titolo (cessione d'azienda o di ramo aziendale, trasferimento di proprietà, ecc). Alla domanda di subentro/voltura, va allegata la precedente autorizzazione in originale, una dichiarazione della permanenza delle condizioni iniziali autorizzate, e gli atti dimostrativi del trasferimento (successione, cessione, variazione societaria, ecc ...). In mancanza l'occupazione sarà considerata, per il subentrante senza titolo, abusiva.
3. Se il concessionario è una persona fisica, in caso di suo decesso, l'erede, se ha interesse al mantenimento dell'occupazione, deve inoltrare istanza di subentro/voltura entro 30 giorni dal decesso. In difetto la concessione è considerata estinta e l'eventuale occupazione da parte di un soggetto diverso dal concessionario è considerata occupazione abusiva.

4. Anche in caso di cessione dell'immobile con passi carrabili, il nuovo possessore è tenuto al subentro e voltura secondo le prescrizioni del presente articolo.

Art. 12

Rimozione di urgenza

1. Si procede alla rimozione d'urgenza nel caso in cui l'installazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, effettuata senza la preventiva autorizzazione dell'ente competente e come tale abusiva, sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Città Metropolitana, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione.
2. Dell'avvenuta rimozione viene data comunicazione all'interessato a mezzo pec o raccomandata a/r con indicazione della procedura da seguire per il versamento delle spese di deposito e conseguente ritiro dell'impianto pubblicitario. Il mancato ritiro dell'impianto pubblicitario presso il luogo di deposito comporta il pagamento delle spese di deposito per 60 giorni quale termine massimo di custodia.
3. In caso di collocazione di mezzi pubblicitari e segnaletica, privi di autorizzazione e che non richiedono un provvedimento di urgenza, il competente Ufficio del Settore Patrimonio diffida l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'atto. Decorso suddetto termine, la Città Metropolitana provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario ed alla sua custodia, ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.
4. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nel provvedimento di revoca o di decadenza, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve comunque essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione.
5. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.

Art. 13

Principali obblighi del concessionario e del titolare dell'autorizzazione

1. È fatto obbligo al concessionario e del titolare dell'autorizzazione di rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e nella concessione/autorizzazione rilasciata, nel quale vengono fissate le condizioni e le prescrizioni cui il richiedente si deve attenere, in ordine alle modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso, ed è tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi e di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa.
2. Il concessionario e il titolare dell'autorizzazione, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, oltre ad osservare nell'esecuzione dei lavori connessi all'occupazione le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese, nonché alla rimozione di eventuali materiali ivi depositati alla data di cessazione dell'occupazione. Qualora ciò non avvenga la Città Metropolitana procederà

d'ufficio con addebito di spese a carico del concessionario/titolare dell'autorizzazione inadempiente, fatto salvo l'incameramento della cauzione ovvero l'attivazione della fideiussione e salvo il maggior danno, oltre alle altre misure previste dal presente Regolamento.

3. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione deve effettuare il versamento del "Canone" alle scadenze prefissate qualora non già interamente versato all'atto del rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione. In mancanza e senza sua regolarizzazione il mancato pagamento del Canone è causa di decadenza della concessione e/o della autorizzazione .

Art. 14

Tipologie di richieste - occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. Il canone relativo alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, permanenti o temporanee è commisurato alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o metri lineari. Le frazioni inferiori sono calcolate con arrotondamento alla unità di misura superiore.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione anche provvisoria di spazi o strade provinciali a mezzo di installazioni od ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, chioschi, tende e simili, in occasione di fiere e mercati e comunque per ogni altra occupazione di suolo stradale, sono soggette alle limitazioni stabilite dall'art. 20 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 modificato con DPR 610/96.
3. Per più occupazioni permanenti, anche della stessa natura, il canone deve essere "autonomo" per ciascuna di esse; per occupazioni temporanee, il canone è rapportato al cumulo delle superfici utilizzate, sempre che le occupazioni insistano su aree appartenenti alla medesima strada o suolo e si riferiscano allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato, e può essere graduato in rapporto alla durata delle occupazioni e alla tipologia di occupazione.
4. Nelle zone di rilevanza storica – ambientale o di presenza di particolari caratteristiche geometriche della strada, gli Enti proprietari della strada, possono autorizzare occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del codice della strada in deroga ai limiti suddetti, ma a condizione che sia garantita la circolazione dei pedoni e dei disabili.
5. Le occupazioni non possono, comunque, ricadere all'interno dei triangoli di visibilità dell'intersezioni di cui all'art. 18 comma 2 e 3 del Codice della strada.
6. Ogni occupazione sprovvista di concessione o difforme dalle prescrizioni da essa contenute, è sanzionata secondo le vigenti norme previste dal Codice della strada, fermo restando l'obbligo, per l'autore della violazione, di rimuovere le opere abusive a proprie spese.
7. I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura, devono essere collocati in modo tale da non creare pericolo od intralcio alla circolazione e visibili anche nelle ore notturne, nonché essere forniti o verniciati negli spigoli con materiale catarifrangente.

Art. 15

Accessi carrabili e diramazioni stradali

1. Gli accessi e le diramazioni sono regolamentati dall'art. 22 del D.Lgs. 285/92, dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96 e dal D.Lgs. 507/93.
2. Il richiedente oltre alla documentazione previste dall'art. 4 del presente Regolamento, dovrà presentare il titolo di proprietà e visura catastale in data recente.

3. Gli accessi e diramazioni di qualsiasi natura già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle norme di prescrizioni e di concessione secondo le disposizioni impartite dal Codice della Strada e devono essere individuati dall'apposito segnale.
4. Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procede all'adeguamento degli stessi alle norme previste dall'art. 22, comma 2, del Codice della Strada, i Comuni, di intesa con l'Ente proprietario della strada hanno la facoltà di autorizzare, secondo le norme urbanistiche, distanze inferiori a quelle previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione 495/92 e D.P.R. 610/96.
5. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni preesistenti se non preventivamente autorizzati.
6. Per gli accessi a raso e per quelli a livello rialzati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'art. 3 del Codice della Strada.
7. Per gli accessi misti, vale la medesima normativa se presentano, nel contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati (art. 44 del DPR 16.12.1992 n. 495 e DPR 610/96).
8. Per gli accessi agricoli vale la normativa di cui al vigente Codice della Strada. La condizione di accesso agricolo potrà essere dimostrata con certificato di destinazione urbanistica. Il relativo canone è graduato secondo le tariffe determinate dal vigente Regolamento.
9. Per gli accessi alle lottizzazioni si applicano le tariffe di canone previste nel presente Regolamento.
10. La Città Metropolitana, su richiesta degli interessati e previo il pagamento del relativo canone, può, in base alla propria discrezionalità, previo l'installazione di un cartello segnaletico a spese del concessionario, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo. Il divieto di utilizzazione di detta area non può in ogni caso superare la superficie di mq 10 e sulla suddetta area non è consentita alcuna opera né l'esercizio di qualsiasi attività.
11. Nel caso di costruzione di nuove varianti alla strada provinciale, qualora l'opera comporti la demolizione di accessi carrabili già esistenti ed autorizzati, ocludendo in tal modo l'accesso alle proprietà private laterali, l'Ente può costruire direttamente nuovi accessi nel rispetto delle distanze previste dal nuovo Codice della Strada, anche prevedendo l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento di più accessi privati, già preventivamente autorizzati, per l'immissione sulla strada provinciale.
12. Chiunque apra nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasformi o ne vari l'uso senza l'autorizzazione, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 del Codice della Strada. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 16

Attraversamento della sede stradale

1. Non possono essere effettuati, senza la preventiva concessione della Città Metropolitana, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi di acqua, condutture idriche, linee elettriche e telefoniche, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri

impianti d'opere che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra, devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità alle fasce di pertinenza della Città Metropolitana.

2. La profondità, rispetto al piano stradale, dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo deve essere preventivamente indicata nel parere tecnico, in relazione alla condizione morfologica dei terreni e delle condizioni di traffico. La profondità minima misurata dal piano viabile non può essere inferiore a m 1,00.
3. Le concessioni sono rilasciate, previa istanza redatta secondo le modalità dell'art. 5 del presente Regolamento, soltanto in caso di assoluta necessità previo accertamento tecnico da parte del Servizio Concessioni e con l'osservanza delle norme stabilite dal vigente Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e D.P.R. 610/96.
4. Chiunque realizzi un'opera o un impianto di quelli previsti al comma 1 o ne vari l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione, o non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 25 del Codice della Strada.

Art. 17

Distributori di carburanti

1. Il rilascio delle licenze e/o concessioni di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi è subordinato alla osservanza delle norme di cui al D.M. 31.07.1934 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, alla domanda di concessione oltre alla documentazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia e/o fotocopia della deliberazione del Consiglio Comunale con la quale il Comune individua i criteri, i requisiti e la caratteristica delle aree sulla quale possono essere installati gli impianti di carburante;
 - b) originale della concessione edilizia;
 - c) n° 2 copie di planimetria corografica, su scala 1:200 della zona evidenziando l'impianto rispetto al centro abitato ed alle strade principali con annesse zone libere e/o le pertinenze stradali nonché la specifica delle fasce di rispetto all'impianto medesimo;
 - d) n° 2 copie di planimetria generale dell'impianto e sue pertinenze su scala 1:200 indicando la posizione dei serbatoi e delle colonnine, dei chioschi, le zone di parcheggio e da ogni altra eventuale servitù creata sull'area occupata, compresi gli accessi;
 - e) una dichiarazione attestante che le eventuali aree demaniali/patrimoniali date in uso ed in concessione non subiranno alcuna modifica o altra destinazione;
 - f) titolo di proprietà e visura catastale in data recente;
 - g) certificato U.T.F.
2. Qualora il suolo su cui dovrà sorgere l'impianto non risulta essere di proprietà del richiedente, dovrà essere presentata una copia del contratto di locazione o di diritto reale di godimento debitamente registrata presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate. In particolare, per l'ubicazione delle aree di servizio e delle annesse pertinenze dell'impianto, chi intende ottenere il rilascio della concessione per l'accesso ad un impianto per la distribuzione di carburanti, è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 285/92 e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione DPR. 16.12.1992 n. 495 e DPR 610/96 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, alle norme in materia di sicurezza.

3. Il rilascio di licenze di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi sarà subordinato all'osservanza delle seguenti norme:
- a) a distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi non dovrà essere inferiore a km. 2 sullo stesso fronte e km. 0 + 500 sul lato opposto.
È vietata l'istituzione di accessi relativi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi:
 - b) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni, a distanza inferiore a m. 95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95 dovrà partire dal punto di tangenza della curva stessa;
 - c) lungo tratti di strada in curva di raggio inferiore ai 300 metri;
 - d) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
 - e) a distanza inferiore di m. 95 sia dai dossi sia dai punti di tangenza delle curve stradali.
 - f) la lunghezza del fronte sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore di gasolio e delle stazioni di servizio, dovrà essere di m. 60, dei quali m. 30 di spartitraffico e m. 15 per ciascun accesso.
 - g) La distanza dovrà essere misurata tra gli accessi più vicini a condizione che i due impianti siano contemporaneamente resi visibili a conveniente distanza, da entrambi gli estremi del tronco stradale interessato; soltanto allorché sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità potrà essere consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale salvo l'eventuale vincolo forestale, della competente Sovrintendenza ai Monumenti e ai Beni Ambientali, e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
 - h) In tal caso la definizione della domanda sarà subordinata alla presentazione del nulla-osta rilasciato dai suddetti Enti, in difetto del quale il luogo prescelto per l'impianto dovrà ritenersi non idoneo.
4. Per gli impianti di distributori di carburanti liquidi o gassosi che ricadono lungo il tratto di strada svolgentesi in zona in cui la conformazione del terreno lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da impedire, anche parzialmente, la visibilità, dovrà essere realizzato in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 93 e di m. 3 misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo;
5. Si prescinde dalle norme di cui ai numeri 1,3 e 4 nelle traverse interne ai centri abitati, sempre che ciò non comporti pericolo per la sicurezza della circolazione.

Art. 18

Domanda per il rilascio delle autorizzazioni relative a impianti e mezzi pubblicitari

1. L'autorizzazione a collocamenti di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali o in vista di esse è subordinata alla osservanza delle norme contenute nell'art. 23 del nuovo Codice della Strada nonché negli articoli dal 47 al 59 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada (DPR. 495/92 e DPR 610/96).
2. In particolare non dovranno:
 - a) superare la superficie di mq. 6;
 - b) essere collocati a distanza di ml. 3 dal confine della carreggiata;
 - c) essere collocati a distanza minore di ml. 250 prima e ml. 150 dopo i segnali stradali;
 - d) essere collocati a distanza minore di ml. 150 l'uno dall'altro;
 - e) essere collocati in corrispondenza delle curve, sulle rocce o pareti rocciose;
 - f) essere per forma, disegno, colorazione ed ubicazione tali da ingenerare confusione con i

segnali stradali. I principali elementi vietati a tal fine sono:

- * colore rosso e sue gradazioni, ivi compreso il marrone;
- * qualsiasi tipo di frecce e disegni aventi analogo significato;
- * materiale rifrangente;
- * disegni a forma di cerchi e triangoli;
- * indicazioni chilometriche;
- * diciture di colore bianco su fondo blu.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo od in prossimità delle strade ove vi è consentita l'istallazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultino comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definito dall'art. 3 comma 1 punto 20 del Codice e su tutta l'area compresa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiori a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
 - f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
4. La durata della concessione all'istallazione di cartelli o mezzi pubblicitari ha la validità di 3 (TRE) anni ed è rinnovabile alla scadenza previa comunicazione da effettuarsi mediante raccomandata A/R 3 (TRE) mesi prima della scadenza. In mancanza di rinnovo il concessionario deve presentare, nei modi e nei termini di cui sopra, comunicazione di avvenuta rimozione.
5. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e definiti nell'art. 47 del D.P.R. 495/92 modificato dal D.P.R. 610/96, se installati fuori dai centri abitati, non devono superare la superficie di 6 mq. ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli od in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di m² 20; se installati entro i centri abitati, sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.
6. La richiesta di rilascio della concessione, redatta secondo le modalità previste dall'art. 4 del presente Regolamento, deve essere corredata da una dichiarazione, redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, nonché numero 6 (SEI) copie, di cui una in competente bollo, del bozzetto contenente il messaggio da esporre.
7. Per il rinnovo della concessione dovrà essere esibita la documentazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento
8. Per le tabelle pubblicitarie da collocarsi sul suolo privato, il concessionario dovrà esibire, unitamente alla documentazione prevista dall'art. 5 del presente Regolamento, una copia del contratto di fitto del suolo, debitamente registrato ed una dichiarazione con la quale il proprietario del terreno autorizza l'istallazione dei cartelli;
9. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura ed a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posto in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - a) amministrazione rilasciante;

- b) soggetto titolare;
 - c) numero dell'autorizzazione e data del rilascio;
 - d) progressiva chilometrica del punto di installazione.
- 10.** La predetta targhetta dovrà essere sostituita ad ogni rinnovo della concessione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
- 11.** Qualora i cartelli ed i mezzi pubblicitari dovessero essere collocati in zone sulle quali esistano vincoli a tutela del paesaggio, delle bellezze naturali, o di beni di interesse storico ed artistico, gli interessati dovranno corredare la domanda di autorizzazione col nulla - osta rilasciato dalla Sovrintendenza alle Antichità e Belle Arti.
- 12.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle previste dal Codice della Strada, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/92 e 610/96) è soggetto della sanzione amministrativa previste dai commi 11 e 12 dell'art. 23 del Codice della Strada.

Art. 19

Operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali

- 1.** Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza, come previsto all'art 4 del Regolamento. Nessun altro onere finanziario può essere imposto in conseguenza dell'applicazione delle opere di cui al codice delle comunicazioni elettroniche o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione del canone unico per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (art. 93 c. 2 D. Lgs n. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche e s.m.i). **Gli stessi sono esonerati dal versamento delle spese d'istruttoria.**
- 2.** Il rilascio dell'Autorizzazione/Concessione comporta l'assenso all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
- 3.** Dovrà essere fornita copia della polizza assicurativa CAR/RCT, in conformità all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., posto che tale polizza assicurativa deve essere posseduta da qualunque impresa che operi sul mercato e rappresenta una scelta obbligata ex artt. 1917 e 2043 del Codice Civile, a tutela del rischio d'impresa e della propria azienda, e a tutela dei danni diretti ad impianti ed opere, anche preesistenti, e per i danni indiretti, tenendo indenne l'Amministrazione concedente, dell'eventuale risarcimento dovuto a terzi, a causa di eventi che comportano una responsabilità civile.
- 4.** Il rilascio dell'Autorizzazione/Concessione comporta l'assenso all'effettuazione degli scavi indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture.
- 5.** Gli operatori che forniscono reti di telecomunicazione elettronica, hanno l'obbligo di risarcire eventuali danni che possano dimostrarsi diretta ed esclusiva conseguenza del loro operato in relazione ai lavori autorizzati.

Art. 20

Trasporti eccezionali

1. La Città Metropolitana rilascia l'autorizzazione ai trasporti eccezionali ed alla circolazione dei veicoli eccezionali, nei casi, nei limiti e con le modalità previste dall'art.10 D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e dagli artt. da 9 a 20 del Regolamento di Esecuzione DPR. 16.12.1992 n.495, DPR 610/96 e Decreti Ministeriali 23.01.1984 e 14.12.1984 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo quanto previsto dalla L.R. n. 34/ art.. 115-116-117-118.
2. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalità, devono essere presentate, su carta resa legale, alla Città Metropolitana, Settore Viabilità, almeno 15 (QUINDICI) giorni prima della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesta. I termini di cui sopra possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorità.
3. Alla richiesta dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia della carta di circolazione dell'automezzo completa dei dati costruttivi del veicolo (marca, modello, targa, telaio, massa complessiva e per assi, dimensioni);
 - b) dati necessari alla individuazione del richiedente e della sua dotazione di mezzi tecnici eventualmente necessari per effettuare il trasporto;
 - c) copia della polizza di assicurazione;
 - d) schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante la configurazione del veicolo o complesso veicolare, e la distribuzione del carico sugli assi;
 - e) elenco delle strade o dei tronchi di strade interessate al transito;
 - f) numero dei viaggi, la presunta data di effettuazione o il periodo di tempo per cui si chiede l'autorizzazione;
 - g) descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
 - h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società o impresa di trasporto o del proprietario del veicolo, di essere in regola con le autorizzazioni richieste per l'esercizio dell'attività di trasporto in conto terzi; la dichiarazione non è necessaria per le imprese che costruiscono veicoli eccezionali o per chi effettua trasporti in conto proprio;
 - i) dichiarazione con cui il titolare si impegna a rispettare tutte le prescrizioni imposte sotto pena di decadenza dell'efficacia dell'autorizzazione;
 - j) dichiarazione di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del veicolo o del complesso veicolare;
 - k) per i trasporti eccedenti in altezza, occorre la dichiarazione di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 40 cm. e opere d'arte (ponti, ecc.) con un franco inferiore a 20 cm. rispetto all'intradosso.
 - l) dichiarazione di responsabilità e percorribilità;
 - m) copia della polizza per eventuali danni;
 - n) versamento di €. 100,00, per le spese d'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni trasporti eccezionali e di autorizzazioni alla circolazione dei veicoli eccezionali, effettuato attraverso pagamento elettronico "PagoPa" della Pubblica Amministrazione, all'indirizzo: "Pagamenti online della Città Metropolitana di Reggio Calabria" rinvenibile sul portale istituzionale → Area tematica "Trasporti Eccezionali" → categoria di richiesta, ovvero nelle forme previste dalla normativa in atto vigente.
 - o) Sono previsti oneri supplementari per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'articolo 62 del codice, calcolati con le modalità di cui alle tabelle I.1, I.2, I.3, che fanno parte del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
 - p) numero 1 (UNA) marca da bollo da € 16,00.

4. Chiunque senza avere ottenuto l'autorizzazione esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nell'art. 10 del Codice della Strada ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nello stesso articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.
5. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma prevista dal vigente Codice della Strada.
6. Chiunque, circoli senza avere con sé l'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
7. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione che non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.
8. Le domande di rinnovo e di proroga dovranno essere presentate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
9. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni già rilasciate ed in corso di validità devono essere presentate con le modalità previste dal comma 2.

Art. 21

CANONE UNICO

1. Il canone annuo oggetto del Regolamento è commisurato ai metri quadrati (mq.) di occupazione, o ai metri lineari nei casi previsti, per la misura unitaria di tariffa prevista dalla L. n. 160/2019. Il canone annuo è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sulla base di denuncia annuale da parte degli stessi.
2. Per detti soggetti può ammettersi la stipulazione di una polizza generale, quale copertura globale per tutte le concessioni, autorizzazioni ed interventi da rilasciare nel corso dell'intero anno. Fanno eccezione gli interventi che comportino una notevole manomissione del suolo stradale, per i quali sarà richiesta specifica copertura assicurativa.
3. Il canone Unico deve essere versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, salvo la prima annualità che deve essere versata prima del rilascio del provvedimento concessorio.
4. Sono **escluse** dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico costituiti da balconi, verande, *bow windows* e simili infissi anche a carattere stabile, i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio;
 - b) le opere pubbliche lungo sede stradale riguardanti condotte fognarie per acque bianche, regimazione acque superficiali stradali, costituenti opere pubbliche e di urbanizzazione.
 - c) I tratti di strada provinciali che attraversano i centri abitati di Comuni con popolazione **superiore ai 10.000 abitanti**, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato, prevista dall'art 2 comma 7, del D. Lgs 30 Aprile 1992, n.285 (codice della strada) sono classificati strade comunali e la relativa gestione, sia in termine di riscossione del canone annuale che di manutenzione, autorizzazione o concessione, è di competenza del Comune e sono, quindi, soggette all'imposizione da parte dei Comuni medesimi*¹.

*¹ *Nozione e modi di delimitazione del centro abitato sono stabiliti, rispettivamente, dall'art.3, comma 1, punto 8, del Codice della Strada, e dall'art.5 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. n.495/1992: CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un*

5. Sono esenti dal pagamento del canone, ai sensi dell'art. 1, comma 833 della L.n. 160/2019:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato e dagli enti territoriali e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti riconosciuti, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o Regolamento, entro un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche di uso agricolo;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o all'ingresso dei locali di vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda determinati limiti, in rapporto all'altezza potenziale dell'attrezzatura.
- l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- m) i mezzi pubblicitari posti all'esterno dei locali di pubblico spettacolo, relative alle rappresentazioni in programmazione;
- n) i messaggi pubblicitari rivolti all'interno degli impianti dagli sportivi utilizzati, per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- o) i mezzi pubblicitari inerenti l'attività commerciale o produttiva nei luoghi ove l'attività è svolta, nonché i mezzi pubblicitari diversi dalle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali, se attinenti all'attività in essi esercita e non superiori al mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- p) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

6. Il Canone è dovuto alla Città Metropolitana di Reggio Calabria dal titolare dell'autorizzazione o della concessione per l'occupazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato.

7. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto (abusivi), gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del Canone.

8. Il Canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai

raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

9. In caso di occupazione o diffusione relative al condominio, compete all'amministratore l'obbligo del versamento del Canone dovuto in quanto rappresentante ex lege (art.1131 c.c.) del condominio.

Art. 22

Tariffe annuali e tariffe temporanee/giornaliere

1. Per le **occupazioni permanenti la tariffa standard annua dovuta, per ogni anno o frazione di anno solare**, è quella prevista dall'art. 1 comma 826 L.160/2019); Il canone annuo è determinato moltiplicando la tariffa standard annua di legge per i metri quadrati di occupazione, o metri lineari nei casi previsti, in base alla durata, alla tipologia e alla superficie dell'occupazione.
2. **Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard annua è ridotta ad un quarto** (art. 1 c. 828 L.160/2019). Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per le **occupazioni permanenti** del territorio metropolitano, con cavi e condutture per la fornitura di **servizi di pubblica utilità, il canone è determinato nella misura del 20% della misura unitaria di tariffa pari ad €1,50** (20% x 1,50, art. 1 c. 831 L.160/2019 per il numero complessivo delle utenze denunciate dalle stesse società di servizi. Il numero complessivo delle utenze, necessario a determinare il quantum dovuto, deve essere comunicato alla Città Metropolitana, Settore Patrimonio - Servizio Concessioni entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Per le **occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee** (nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare) (art. 1 c. 827 L.160/2019), **Il canone è determinato moltiplicando la tariffa standard di legge per i metri quadrati (o metri lineari) di occupazione**.
5. Per il canone relativo ai **passi carrabili, la superficie deve essere misurata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale**. Il canone può essere definitivamente assolto mediante il versamento di una somma pari a 20 annualità.
6. Per la **diffusione di messaggi pubblicitari** di cui al comma 819, lettera b), il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Le tariffe finali per durata e tipologia di occupazione sono indicate nel **prospetto "Tariffe" di cui all'Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente Regolamento. Le stesse potranno essere modificate, e possono essere rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT

dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In difetto di modifica si intendono confermate quelle vigenti.

8. La durata dell'occupazione permanente decorre dal giorno successivo a quello di rilascio della concessione e per l'occupazione temporanea dalla data di inizio indicata nel provvedimento autorizzatorio.

Art. 23

Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del Canone relativo al primo anno solare di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio del titolo amministrativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto in autoliquidazione entro il 30 aprile.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del Canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Con atto deliberativo dell'Organo Politico dell'Ente i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con il medesimo provvedimento possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
4. La variazione della titolarità della concessione e/o dell'autorizzazione, fermo restando le ulteriori prescrizioni previste dal presente Regolamento, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del Canone fino alla data del subingresso da parte del precedente titolare.
5. Il versamento del Canone è effettuato direttamente alla Città Metropolitana secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 24

Accertamento e riscossione coattiva

1. La Città Metropolitana, tramite i competenti uffici, e con l'ausilio della società in house se titolare di contratto di servizio, provvede alla verifica ed all'accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico mediante notifica ai soggetti tenuti al versamento del Canone apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi del co.792 dell'art.1 della Legge n.160/2019.
2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. L'accertamento e l'irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dalla Città Metropolitana per la rimozione di materiali, manufatti, impianti e mezzi nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.
5. La Città Metropolitana, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, affida fino alla scadenza del relativo contratto in essere la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.

Art. 25

Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

ALLEGATO A
PARTE TECNICA- ESECUZIONE DEI LAVORI E MANUTENZIONE OPERE

ALLEGATO B
Spese per Istruttoria e Tariffe finali per tipologia, finalità ed attività dell'occupante